

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
Commissione parlamentare per le questioni regionali

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 1941, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», in corso di discussione presso la VI Commissione della Camera;

richiamato il parere espresso l'11 dicembre scorso alla 6a Commissione del Senato sul testo iniziale del provvedimento;

rilevato che:

l'articolo 1 prevede che la seconda rata dell'IMU per il 2013 non sia dovuta per gli immobili ivi individuati, tra i quali le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 26 gennaio 2014, il quaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base e quella dovuta secondo l'aliquota comunale; il medesimo articolo provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013;

l'articolo 3, comma 2, lettera b), consente anche agli enti territoriali, nelle forme e con i limiti ivi previsti, di individuare propri immobili da dismettere nell'ambito del programma di dismissione di immobili pubblici ad uso non prevalentemente abitativo di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005, come da ultimo modificato dal decreto-legge in esame;

a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, è in ogni caso vietata l'alienazione di immobili pubblici – compresi quelli degli enti territoriali – a società la cui struttura non consenta l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo; è parimenti vietato, e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento, l'utilizzo, nelle alienazioni immobiliari in questione, di società anonime aventi sede all'estero; e sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari;

rilevata l'opportunità che i procedimenti finalizzati alla sanatoria delle eventuali irregolarità edilizie concernenti gli immobili pubblici oggetto di dismissione siano, ove possibile, avviati già dagli enti proprietari, così da evitare o almeno contenere l'inevitabile perdita di valore di mercato derivante da una situazione di irregolarità, ancorché sanabile, degli immobili in questione;

espresso il timore che, nell'ipotesi in cui anche l'imposta IMU residuale sulle abitazioni principali di cui all'articolo 1 sia soppressa, risultino di fatto penalizzati i comuni che non hanno maggiorato l'aliquota base, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le sanatorie di cui all'articolo 3, comma 1, siano avviate già dagli enti titolari degli immobili pubblici oggetto di dismissioni;

b) in caso di soppressione anche dell'imposta IMU residuale sulle abitazioni principali di cui all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il rispetto di criteri di

equità fiscale rispetto agli enti locali coinvolti dalla soppressione della seconda rata dell'IMU, nel senso di non favorire i comuni che hanno maggiorato l'aliquota base.